



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 279 del 30-11-2023

OGGETTO: Costituzione Fondo di lavoro straordinario anno 2023

Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili, i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Settore allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e che l'Ente dispone di un sistema di rilevazione presenze automatizzato atto a differenziare il servizio ordinario da quello straordinario effettivamente prestato dai dipendenti;

Visti:

- il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:
- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 01/04/1999;
- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminata in 180 ore;

Visto il CCNL 14 settembre 2000, art. 38 che:

al comma 1 prevede che " *Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro . Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999*";

al comma 2 prevede che " *La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione*";

al comma 6 prevede che " *La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore*";

al comma 7 prevede che " *Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio*";

Visto il C.C.N.L. del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Viste le nuove disposizioni dettate dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017: "*Salario accessorio e sperimentazione*" decreto attuativo della Legge Madia :

- Comma 2. Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Comma 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

Visto l'art. 7, co.4, lett. s) CCNL 2018 ed in particolare.

Preso Atto che il contratto 2016-2018 richiama l'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000;

Dato atto che il fondo per il Lavoro straordinario anno 2016, risulta costituito, con determina n. 51 del 31/03/2016, nell'ammontare complessivo di € 26.815,65;

Considerato che il lavoro straordinario non necessita di nessuna contrattazione o meglio non fa parte delle somme che annualmente vengono contrattate in sede di delegazione trattante;

che per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

Rilevato che si rende necessario provvedere a costituire il fondo di lavoro straordinario anche per il corrente anno 2023;

SI PROPONE

1. Di costituire il fondo di lavoro straordinario previsto dall'art.14 del CCNL del 01/04/1999 per il corrente anno 2023 nella misura complessiva di € 26.815,65;
2. Assumere l'impegno di € 26.815,65 al cod. 01.11-1.01.01.004 del bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023;
3. Dare atto che:
 - la prestazione individuale del lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore;
 - il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie autorizzabili è di 180 ore annue;
 - il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente o suo delegato.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 274 del 30-11-2023
Reg. Gen. N. 937 del 01-12-2023

OGGETTO: Costituzione Fondo di lavoro straordinario anno 2023

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N.	281 del 01-12-2023	a Competenza	CIG
5° livello	01.11-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo	8906 / Articolo	EMOLUMENTI SERVIZI	
Causale	Costituzione Fondo di lavoro straordinario anno 2023		
Importo 2023	Euro 26.815,65		

Addì 01-12-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI